



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2904/2024

**Oggetto: GL COSTRUZIONI S.R.L.S.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, RIFIUTI ED ACUSTICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 1138,23 EURO PER ONERI DI ISTRUTTORIA EMISSIONI, RIFIUTI E DIRITTI DI ISCRIZIONE RIFIUTI.**

In data 13/11/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

**Visto** l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### **Visti**

il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

**Preso atto** che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

### **Visti in particolare**

#### **relativamente al comparto emissioni in atmosfera**

la Parte V, Titolo I, del D.Lgs.152/2006, e ss.mm.ii., "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

#### **relativamente al comparto rifiuti**

il D.M. 5 febbraio 1998 recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";

la Parte Quarta del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e ss.mm.ii., "Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

la circolare prot. n.0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006”;

### **relativamente al comparto acustica**

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

### **Premesso che**

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 43049 del 04.07.2024 è pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Genova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per i comparti emissioni in atmosfera, acustica e gestione rifiuti con iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in forma semplificata, presentata da GL Costruzioni S.r.l.s, con sede legale in Via Anton Maria Maragliano 7/1, per la realizzazione di un impianto di recupero del fresato di asfalto (EER 170302) con produzione di aggregato riciclato End of Waste (EoW), in area posta all’interno del sedime aeroportuale, sotto il viadotto di Via Pionieri e Aviatori d’ Italia, nel Comune di Genova;

verificata la completezza dell’istanza, sotto il profilo formale, con nota protocollo n. 45811 del 18.07.2024 la Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento e ha convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Genova e la ASL 3 Genovese;

la suddetta comunicazione di avvio procedimento è stata trasmessa anche a Regione Liguria, per l’eventuale espressione delle proprie valutazioni;

con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento, nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia;

### **Atteso che**

con nota protocollo n. 48846 del 02.08.2024 la Città Metropolitana di Genova ha chiesto integrazioni per il comparto rifiuti, relativamente al sistema di pesatura, alle operazioni di trattamento e circa la planimetria dell’impianto, con particolare riferimento all’individuazione delle aree di stoccaggio, trattamento e conferimento dei rifiuti, da inviarsi entro 30 giorni, salvo richiesta di proroga da parte della Società, con contestuale sospensione dei termini procedurali;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 53255 del 03.09.2024 la Società ha fornito le integrazioni richieste, che tuttavia non sono risultate complete causa mancanza delle dimensioni delle aree di impianto;

con nota protocollo n. 53673 del 04.09.2024 la scrivente amministrazione ha reiterato la richiesta di integrazioni richiedendo la trasmissione di una planimetria comprensiva delle misure delle aree di impianto, confermando la sospensione dei termini procedurali;

con successive note assunte al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 56291 del 19.09.2024 e n. 57375 del 25.09.2024 la Società ha trasmesso due elaborazioni planimetriche,



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

che sono state valutate come non idonee rispetto a quanto richiesto con la suddetta nota n. 53255 e pertanto, con nota protocollo n. 57741 del 26.09.2024, la scrivente amministrazione ha chiesto nuovamente alla Società di fornire un elaborato planimetrico aggiornato e completo di tutte le informazioni necessarie.

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 59644 del 07.10.2024, pervenuta tramite il S.U.A.P., GL Costruzioni S.r.l.s. ha trasmesso la planimetria richiesta, la quale è stata valutata, dai referenti tecnici di comparto, conforme a quanto richiesto e che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto (Allegato 4);

### **Preso atto che**

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 43795 del 09.07.2024 è pervenuto dal Comune di Genova parere favorevole in materia di acustica (Allegato 3);

che il suddetto parere è pervenuto, altresì, dal S.U.A.P. in pari data, con nota assunta al protocollo con n. 43798;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 47718 del 29.07.2024 la Regione Liguria ha comunicato che il progetto in oggetto è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), conclusasi con Decreto Dirigenziale n. 3439 del 23.05.2024, con il quale è stato indicato che lo stesso non dovesse essere assoggettato al procedimento di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., purché fossero rispettate le seguenti condizioni ambientali, da ottemperare in fase esecutiva:

- a) la produzione di granulato di conglomerato bituminoso deve essere effettuata esclusivamente "a freddo";
- b) deve essere prevista la copertura dei cumuli nei momenti di chiusura o di non attività dell'impianto

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 49181 del 05.08.2024 ASL 3 Genovese ha trasmesso parere igienico sanitario favorevole;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 53323 del 03.09.2024 il Comune di Genova ha trasmesso parere favorevole relativamente al comparto emissioni in atmosfera ed urbanistico – edilizio; in particolare, relativamente al comparto urbanistica, sono stati richiamati e confermati i contenuti di quanto già espresso nell'ambito del procedimento di assoggettabilità alla V.I.A. con nota protocollo n. 0214474 del 09.04.2024;

con nota protocollo n. 61699 del 15.10.2024 la Città Metropolitana di Genova, ai fini del prosieguo del procedimento autorizzativo di competenza, ha chiesto alla Direzione Urbanistica del Comune di Genova di voler meglio specificare, nel più breve tempo possibile, se quanto comunicato dovesse intendersi quale parere favorevole, parere negativo o parere favorevole condizionato;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 62427 del 18.10.2024 la Direzione Urbanistica del Comune di Genova ha riscontrato la suddetta comunicazione, chiarendo che il parere espresso deve intendersi quale parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. le attività siano soltanto strettamente correlate alla funzionalità dell'aeroporto e pertanto ad essa complementari, e che siano, nel contempo, ricomprese nei limiti delle concessioni sottoscritte con l'autorità aeroportuale;
2. essendo l'area in argomento ubicata in prossimità della zona interessata al progetto "Monorail People Mover" di futura realizzazione, sia verificata l'interferenza dell'attività in argomento, sia sotto il profilo edilizio, sia sotto il profilo ambientale, con l'intervento sopramenzionato ed i successivi sviluppi dello stesso, sottolineando che, dalla data di avvio dei lavori della



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

sopracitata opera, l'area non potrà in alcun modo essere interessata dalle attività oggetto dell'istanza;

con nota protocollo n. 63262 del 22.10.2024 la scrivente amministrazione ha provveduto a comunicare alla Società il parere espresso dal Comune di Genova, facendo presente che le suddette condizioni sarebbero state recepite nell'atto di autorizzazione e fornendo pertanto alla stessa la possibilità di trasmettere eventuali osservazioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;

### **Rilevato che**

le relazioni istruttorie per i comparti emissioni in atmosfera e rifiuti risultano essere state fornite rispettivamente nelle date di seguito indicate:

- relazione tecnica comparto rifiuti in data 10.10.2024;
- relazione tecnica comparto emissioni in atmosfera in data 21.10.2024;

le soprarichiamate relazioni sono inserite nell'apposito fascicolo informatico, unitamente alla relazione di chiusura del procedimento;

dalle suddette relazioni si evince che il ciclo produttivo della Società è quello indicato nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2, che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;

### **Emissioni in atmosfera**

#### **Atteso che**

in base a quanto disposto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le attività di movimentazione di sostanze polverulente necessitano di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed in particolare, nei casi in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;

l'attività svolta dalla Società può originare emissioni di polveri in seguito alle operazioni di carico, scarico e movimentazione di rifiuti e materiali;

per tali emissioni diffuse non tecnicamente convogliabili il gestore debba provvederne la limitazione e il contenimento mediante accorgimenti e misure idonee come indicato nella Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la Società, come specificato nella relazione tecnica allegata all'istanza, ha già previsto di adottare specifiche misure per l'abbattimento delle polveri durante la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti;

che le specifiche misure proposte risultano adeguate al fine di evitare efficacemente l'emissione diffusa di polveri;

#### **Considerato che**

presso l'impianto non sono previste emissioni in atmosfera convogliate. Tuttavia, le attività descritte potrebbero comportare emissioni diffuse di polveri durante le fasi di scarico, vagliatura, miscelazione e movimentazione del fresato rifiuto EER 170302, nonché durante il transito di automezzi e infine il carico del granulato riciclato (EoW);

per la riduzione delle emissioni di polveri, in fase di lavorazione, la Società provvederà:

- a umidificare all'occorrenza i cumuli in fase di scarico e movimentazione;





# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- alla copertura dei cumuli secondo quanto prescritto dalla Regione Liguria in fase di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (nonostante la posizione molto protetta del deposito coperto che permette di escludere, in linea di principio, il trasporto eolico delle polveri durante i momenti di chiusura dell'impianto in assenza di lavorazioni);
- a tenere pulite le zone di transito degli autocarri al fine di evitare di sporcare la viabilità esterna con conseguente emissione secondaria di polveri;

le attività di produzione del conglomerato bituminoso riciclato comportano il recupero del fresato di asfalto. Lo stesso è gestito, in ingresso al centro, come rifiuto identificato con codice EER 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301. Il rifiuto è classificato non pericoloso e inerte;

la Società tratterà materiali fresati provenienti dalla scarificazione a freddo del manto stradale. Da tali operazioni derivano materiali che hanno già una pezzatura tale da consentire l'utilizzo degli stessi senza che sia necessaria una fase di macinazione. Operazione che sarebbe invece prevista nel caso di gestione dell'asfalto in blocchi, proveniente ad esempio dalla demolizione del manto stradale. Il fresato di asfalto verrà trasformato in granulato riciclato mediante operazioni, a freddo, di vagliatura e separazione delle frazioni estranee;

data la tipologia del materiale, inerte e inodore (la tensione di vapore dei bitumi è trascurabile a temperatura ambiente), le uniche potenziali emissioni diffuse possibili sono quelle di polveri, che saranno minimizzate umidificando i materiali con acqua nebulizzata, durante le fasi di movimentazione;

**Preso atto** che la Città Metropolitana in data 23.07.2024 ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011; la stessa è stata rilasciata in data 24.07.2024;

**Dato atto** che sono stati corrisposti in data 01.07.2024, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a € 600,00, quelli relativi al comparto rifiuti pari a € 280,00 e il pagamento dei diritti di iscrizione alla classe 4 pari a € 258,23;

**Vista** la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 65066 del 31.10.2024;

**Dato atto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Considerato che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come da allegato;

**Atteso che** il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova.

**Ritenuto** che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistano i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a GL Costruzioni S.r.l.s., per l'attività da svolgere presso l'insediamento sito a Genova in Via Pionieri ed Aviatori d'Italia, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate in Allegato 1 e Allegato 2 al presente atto;

### **DISPONE**

per quanto in premessa specificato, fatto salvo i diritti di terzi,

- A) di rilasciare a GL Costruzioni S.r.l.s. l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti rifiuti, emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività che sarà svolta presso l'insediamento sito a Genova in Via Pionieri ed Aviatori d'Italia;
- B) di procedere all'iscrizione di GL Costruzioni S.r.l.s. in classe 4 al n. 545 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti in forma semplificata;
- C) di autorizzare l'insediamento di cui alla lettera A) alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni, contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- D) di assoggettare lo stabilimento, relativamente al comparto rifiuti, al rispetto delle prescrizioni, contenute in Allegato 2, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- E) di prendere atto della non assoggettabilità dell'attività al Regolamento Regionale 4/2009 poiché tutte le attività di gestione dei rifiuti (R13 messa in riserva e R5 per l'ottenimento di granulati riciclati EoW) saranno svolte all'interno di un'area completamente coperta;
- F) di prendere atto, relativamente alla materia acustica, del parere rilasciato dal Comune di Genova, Allegato 3, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto.

Il presente atto è sottoposto alle condizioni impartite dal Settore V.I.A. di Regione Liguria e dalla Direzione Urbanistica del Comune di Genova come specificato in premessa.

### **INVIA**

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- GL Costruzioni S.r.l.s.;
- Comune di Genova;



# **CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

- ASL 3 Genovese;
- Regione Liguria;
- ARPAL;
- Albo regionale dei gestori ambientali.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è rilasciato a seguito di un procedimento durato 100 giorni dalla data di ricezione dell'istanza avvenuta il 04.07.2024, tenuto conto della sospensione di 32 giorni dei termini per richiesta integrazioni.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**